



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Settore Sport, Provveditorato,
Economato

CONCESSIONE DELLA GESTIONE CON
RIQUALIFICAZIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE
DI P.LE ATLETI AZZURRI D'ITALIA A CREMONA A
UNIFIB - Consorzio Bocce Soc. Coop.

TRA:

il Sig. _____ per la carica
_____, in rappresentanza del Comune di Cremona, codice
fiscale 00297960197, di seguito denominato parte Concedente

e

il Sig. Bruno Casarini cod. fisc. CSRBRN47T29D150L nato a Cremona il 29-12-1947 e
residente in Gerre de' Caprioli via dei Terrazzieri, 2 cap. 26040, nella sua qualità di
Presidente pro-tempore di UNIFIB - Consorzio Bocce Soc. Coop. codice fiscale e Partita
Iva 10040040965, Via Piranesi Milano, di seguito denominato parte Concessionaria

PREMESSO CHE

- Con avviso di manifestazione di interesse prot. n. 14787 del 1° marzo 2021, e scadenza 15 marzo 2021, approvato con determinazione dirigenziale n. 303/14642 del 26.02.2021, è stata attivata la ricerca di soggetti per la concessione in gestione, con riqualificazione, dell'impianto sportivo denominato Bocciodromo Comunale, sito a Cremona, in Piazzale Azzurri d'Italia, sulla base dell'offerta presentata dal Consorzio Bocce in Lombardia;
- che tale avviso è andato deserto (nota dell'ufficio Protocollo n. 19481 del 19.03.2021);
- che si è proceduto quindi a trattare direttamente con il Consorzio Bocce in Lombardia, ora UNIFIB – Consorzio Bocce Soc. Coop, sulla base della loro offerta;
- visti i verbali della trattativa;
-

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

(Oggetto della concessione)

Il Concedente affida al Concessionario, che accetta, la Concessione, anche tramite soggetti da esso autorizzati, relativa alla gestione del Bocciodromo comunale in Piazza Azzurri d'Italia, dotato di servizio bar attrezzato e locali per servizio ristoro, comprendente lavori accessori di ristrutturazione e riqualificazione, nonché oneri di progettazione.

ART. 2

(Durata della concessione)

La durata della concessione é stabilita in anni 17, a decorrere dal 01 gennaio 2022 e scadenza al 31 dicembre 2039, di pieno diritto, senza bisogno di preavviso e/o di disdetta

Al termine è prevista la possibilità di rinnovare la concessione sulla base di un nuovo accordo, rinegoziato tra le parti. In caso di mancato rinnovo, il concessionario non potrà comunque pretendere compensi o indennizzi di sorta.

ART. 3 (Impiantistica e lavori di riqualificazione)

Il Concessionario è tenuto a prendere in consegna gli immobili e le attrezzature annesse, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione, ed a gestirli in modo continuativo, alle condizioni tutte, inscindibili, previste dalla presente convenzione.

All'atto della consegna degli impianti sarà redatto, in contraddittorio tra le parti, l'inventario e lo stato di consistenza degli immobili ed eventuali attrezzature relative. Tali atti, sottoscritti dalle parti, costituiranno parte integrante e sostanziale della convenzione.

L'intervento di riqualificazione dell'impianto, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2024, in termini descrittivi e sintetici, prevede quanto descritto nel progetto esecutivo, da presentarsi entro il 30 giugno 2022 .

L'ammontare complessivo degli investimenti per €. 325.000,00, al lordo di tutti gli oneri, è interamente posto a carico del Concessionario e si intende remunerato unicamente con il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il Bocciodromo Comunale.

Il Concessionario è tenuto, pertanto:

- all'elaborazione ed allo sviluppo della progettazione inerente i lavori accessori, anch'essi affidati in concessione;
- alle funzioni di progettista;
- alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (ove previsto ai sensi di legge)
- alla Direzione Lavori attinente le opere in oggetto,
- alle funzioni di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, con dichiarazione asseverata dal professionista incaricato ai fini dell'approvazione del progetto medesimo dal competente organo comunale;
- all'esecuzione a regola d'arte dei lavori e degli interventi previsti dal Progetto definitivo, anche per il tramite di imprese terze incaricate, dotate dei requisiti di Legge per l'esecuzione di lavori pubblici, nel rispetto della tempistica prevista nel crono programma allegato al progetto esecutivo, che non potrà comunque essere superiore a quella indicata in sede di progetto di fattibilità, fermo restando quanto previsto nelle altre clausole della presente Convenzione;
- all'ottenimento di tutte le autorizzazioni e certificazioni relative alle opere realizzate nell'esecuzione dei lavori accessori dedotti nella presente Convenzione e a quelli eventuali in miglioramento, nonché agli adattamenti delle medesime opere allo scopo di conservarne, durante tutto il periodo di Concessione, la fruibilità per lo svolgimento delle attività previste

ART. 4 (Locali ad uso di terzi)

Il Concessionario potrà assegnare locali presenti nella struttura per altre attività sportive, nel rispetto di tutte le normative in vigore in materia, sollevando il Comune - proprietario dell'immobile - da qualsiasi tipo di onere e responsabilità.

Le pulizie di detti locali sono a carico dei medesimi assegnatari e qualsiasi altra spesa, per l'uso di detti locali, verrà rimborsata direttamente al Concessionario. In caso di disaccordo sulla quantificazione di dette spese, le stesse saranno determinate dall'Amministrazione Comunale secondo le norme vigenti in materia.

ART. 5 **(Uso e apertura degli impianti)**

Nella redazione del programma di cui al successivo art. 11), fermo restando l'uso degli impianti per le attività proprie, il Concessionario dovrà garantire la disponibilità degli stessi nei giorni, orari e tariffe concordati con l'Amministrazione Comunale e specificatamente:

- a tutti i cittadini (che fruiranno dei giochi indipendentemente dall'appartenenza a Società Bocciofile);
- a società, enti, associazioni o gruppi sportivi cremonesi che operino con finalità sportive/associative/di aggregazione sociale, ecc. riconosciute valide dall'Amministrazione Comunale;
- agli alunni delle scuole di Cremona secondo le modalità concordate con l'Amministrazione Comunale;
- a gruppi organizzati che svolgono attività educative e/o ricreative.

Il Concessionario dovrà impegnarsi a svolgere, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, la più intensa opera di promozione dell'attività sportiva a favore della cittadinanza di Cremona, in modo da conseguire il massimo rendimento sociale degli impianti avuti in concessione e ridurre il costo pro-capite che per tali impianti e la loro gestione la comunità si accolla.

Il Concessionario dovrà assicurare per quanto di sua competenza l'apertura ed il funzionamento degli impianti nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì	dalle ore 10 alle ore 24
sabato, domenica e festivi	dalle ore 08,30 alle ore 24

L'orario potrà essere modificato per il protrarsi delle manifestazioni sportive organizzate. Per le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno di comune accordo determinati i tempi di chiusura.

Eventuali ulteriori modifiche potranno essere apportate previo accordo tra le parti.

Dovranno essere rispettate eventuali restrizioni determinate dalle autorità pubbliche per emergenza sanitaria.

ART. 6 **(Uso del Bar e servizio di ristoro)**

La presente concessione contempla anche la gestione di un pubblico esercizio per la somministrazione alimenti e bevande per l'attività di "bar-caffè e simili" (lettera f Deliberazione Giunta Regionale 23 gennaio 2008 n. VIII/6495).

Detta attività potrà essere affidata a persona o Società designata dal concessionario purchè in possesso dei requisiti professionali e di legge; in tal caso dovrà essere data preventiva comunicazione al Concedente, (inviando bozza del contratto di concessione da stipularsi), che si riserva la facoltà di esprimere motivato parere negativo vincolante, in caso di non gradimento.

Resta inteso che il gestore dovrà, prima di avviare l'attività di somministrazione, presentare al Concedente la segnalazione certificata di inizio attività, completa della relativa documentazione.

L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto, oltre a quanto stabilito con il presente atto, anche delle norme finalizzate alla tutela dell'incolumità, salute, igiene e quiete pubblica.

E' vietata l'installazione di "slot machine".

Qualsiasi variazione riferita alla composizione societaria del gestore del bar, dovrà essere comunicata al Concedente.

La conduzione del bar è strettamente legata alla convenzione stipulata con il concessionario della gestione del bocciodromo e pertanto il conduttore del bar non potrà vantare alcun titolo nei confronti dell'Amministrazione Comunale Concedente.

ART. 7 (Adempimenti)

Il Concessionario degli impianti in oggetto dovrà, con proprio personale e con gestione a proprio rischio, garantire i seguenti adempimenti:

- apertura e chiusura al pubblico dell'impianto di gioco secondo il calendario e orari concordati e risultanti dal programma di cui all'art. 11)
- pulizia dei locali, dei giochi e di ogni altra parte annessa;
- provvedere al servizio cassa;
- segnalare con tempestività disfunzioni o guasti riscontrati nel funzionamento degli impianti tecnologici od altro che interessi la manutenzione straordinaria;
- conduzione di tutti gli impianti tecnologici e stipula relativi contratti di manutenzione ordinaria;
- servizio infermeria e soccorso immediato;
- provvedere alla custodia degli impianti negli orari di apertura;
- provvedere alla manutenzione ordinaria dell'edificio e delle attrezzature per la loro conservazione, nello stato in cui si trovano all'atto della consegna;
- provvedere a proprie spese e in nome proprio, all'acquisto del materiale d'uso per le procedure di pulizia, sanificazione e disinfezione;
- provvedere affinché il servizio bar venga espletato negli orari di funzionamento del Bocciodromo;
- provvedere al mantenimento in perfetta efficienza dell'impiantistica antincendio e alla manutenzione dell'impianto di allarme, in conformità alla normativa vigente in materia;
- vigilare sull'osservanza dei criteri di utilizzo degli impianti stabiliti dal regolamento d'uso e garantirne la corretta applicazione.

ART. 8 (Canone)

Il Concessionario dovrà corrispondere al Concedente un canone annuo simbolico di €. 100,00 + Iva, a fronte dei lavori di riqualificazione effettuati dallo stesso, di cui all'art. 3.

ART. 9 (Responsabilità in ordine all'agibilità)

Il Concedente nella considerazione che l'impiantistica e quindi tutto il "complesso Bocciodromo", viene consegnato nello stato di fatto con l'agibilità dell'Autorità Tutoria C.P.V.L.P.S., puntualizza che ogni variazione o modifica della struttura e degli impianti tecnologici (elettrici, idraulici, ecc.) deve essere soggetta all'approvazione del Concedente, che si intende pertanto sin d'ora sollevata per eventuali riscontri, da parte dell'autorità tutoria, non conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza ed igienicità dell'impianto, per manomissioni non autorizzate.

ART. 10 **(Oneri e responsabilità del Concessionario)**

Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria dell'impianto sono a carico del Concessionario. Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie, rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria amministrazione.

Atteso che la struttura viene riqualficata dal Concessionario, la manutenzione straordinaria sarà a carico del Concedente a partire dall'undicesimo anno di convenzione (anno 2032)

Si specifica altresì che spetta al Concessionario:

- la manutenzione ordinaria dei campi da gioco al fine di mantenere, mediante idoneo prodotto, la perfetta aderenza della pavimentazione.

Sono altresì a carico del Concessionario, oltre le spese per il personale e quelle di cui al precedente art. 7), le spese per luce, acqua, forza motrice, gas e/o quelle per l'energia termica. Queste ultime saranno a totale carico del Concessionario dal 1° gennaio 2024

Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 la spesa per le utenze sarà così suddivisa: 80 % a carico del Concedente e 20% a carico del Concessionario.

Dal 1° gennaio 2024 tutti i contatori verranno volturati al Concessionario e di conseguenza le spese energetiche saranno a totale carico dello stesso.

Per gli anni 2022 e 2023 il Concedente provvederà all'invio al Concessionario di fattura relativa ai suddetti costi, secondo la scadenza prevista in bolletta.

Il Concessionario si impegna altresì, a stipulare idonee e congrue polizze di assicurazione per infortuni per i rischi a favore di tutti i frequentatori ed utenti degli impianti e dei terzi, nonché per la garanzia degli immobili e degli impianti, ad integrazione delle eventuali polizze assicurative stipulate dall'Amministrazione Comunale.

La responsabilità per il funzionamento degli impianti sportivi, accessori e servizi é ad esclusivo carico del Concessionario, che dovrà provvedervi con la dovuta diligenza in modo da assicurare la piena agibilità degli impianti stessi e servizi accessori.

Sono a carico del Concessionario tutti gli adempimenti di legge, quali: licenze, permessi, ecc. necessari per lo svolgimento delle attività sportive escluse quelle di agibilità delle strutture.

Il Concessionario é responsabile di tutti i danni e di tutte le conseguenze e sopravvenienze onerose, derivate agli utenti od ai terzi nell'esercizio ed uso degli impianti sportivi, servizi ed accessori, ad eccezione di atti vandalici o eventi catastrofici, e si impegna a manlevare ed a rendere indenne il Concedente da ogni eventuale pretesa dovesse essere avanzata nei suoi confronti .

Il Concessionario, entro il 30 giugno di ogni anno, è tenuto alla presentazione del Bilancio dell'esercizio precedente, relativamente alla gestione complessiva dell'impianto (attività commerciale del bar, utilizzo altri locali da parte di terzi ed attività sportiva) .

Il Concessionario, entro il 30 giugno di ogni anno, è tenuto alla rendicontazione delle attività sportive svolte, con particolare riferimento alle attività soggette a contributo Comunale variabile, approvato annualmente.

ART. 11 (Programma delle attività)

Il Concessionario sottoporrà - entro il 30 novembre di ogni anno – al Concedente, il programma annuale delle attività sportive, relativo all'anno successivo indicando specificatamente:

- a) i corsi che si intendono organizzare, la loro tipologia, le caratteristiche principali e le tariffe di partecipazione;
- b) per le attività che si svolgono a titolo individuale, modalità d'uso dell'impianto, impianti utilizzati, giorni ed orari;
- c) per le attività agonistiche: programma di massima di gare e manifestazioni.
- d) le attività sportive relative al contributo comunale variabile

Il Concedente si impegna a discutere il programma entro 30 giorni dal termine assegnato per la presentazione dello stesso e a dare la sua approvazione o a chiedere le modifiche o integrazioni, che riterrà opportune.

Il Concessionario dovrà svolgere il programma annuale approvato. Qualunque nuova attività che il Concessionario volesse avviare al di fuori del piano annuale, dovrà essere autorizzata preventivamente dal Concedente.

Il Concessionario si impegna, oltre a promuovere l'attività agonistica, a mettere in atto una serie di proposte rispondenti alle esigenze di formazione, di mantenimento e di recupero delle diverse fasce di età: bambini, ragazzi, giovani, adulti, anziani con l'utilizzo di istruttori qualificati ed abilitati.

Particolare evidenza dovrà essere data, nel programma, alle attività per disabili come la boccia paralimpica e le bocce inclusive.

Il Concessionario dovrà tenere a disposizione della Commissione di cui all'art. 27) tutta la documentazione relativa all'attività svolta, come da normativa fiscale.

ART. 12 (Tariffe)

Le tariffe di utilizzo dei campi di gioco saranno quelle indicate dal Comitato Provinciale F.I.B. per i bocciodromi della Provincia di Cremona ed all'interno della quota massima a persona per partita, per campo di gioco prevista dal Concedente ed approvata nella Deliberazione di adeguamento delle tariffe per gli impianti sportivi. Ogni modifica delle stesse dovrà essere comunicata al Concedente per il proprio consenso.

ART. 13 (Oneri del Concedente)

Il Concedente parteciperà economicamente alla gestione con un contributo annuo fisso per 15 anni di € 10.000,00 più Iva, a partire dal 2024.

Il Concedente, inoltre, interverrà con un contributo annuo, a partire dal 2024, variabile fino ad un massimo di euro 8.000,00 + Iva sulle spese ed i costi relativi alla attività sportiva, messa in atto dal concessionario, attraverso una serie di proposte rispondenti alle esigenze di formazione, di mantenimento e di recupero delle diverse fasce di età: bambini, ragazzi, giovani, adulti, anziani con l'utilizzo di istruttori qualificati ed abilitati.

In particolare il contributo variabile verrà elargito in caso di attivazione di attività per disabili, come la boccia paralimpica e le bocce inclusive.

Sono a carico del Concedente le spese per la manutenzione straordinaria, come previsto dall' art. 1005 del Codice Civile, salvo quanto specificato al precedente art.10, comma 2 . In caso d'urgenza, il Concessionario potrà chiedere d'essere autorizzato a disporre le manutenzioni straordinarie, anticipandone la spesa, salvo rivalsa a carico del Concedente, a presentazione di regolari titoli di spesa. L'autorizzazione é data dal Concedente sulla base di preventivo di spesa redatto dal Concessionario e sottoposto a parere di congruità dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Il Concedente, qualora fossero necessari interventi di manutenzione straordinaria, che comportino la chiusura anche parziale dell'impianto, non sarà tenuto ad indennizzi di sorta nei confronti del Concessionario.

Il Concedente sarà tenuto a concordare i tempi degli interventi di manutenzione straordinaria con il Concessionario.

ART. 14 **(Integrazione o realizzazione di strutture)**

Il Concessionario si obbliga alla realizzazione delle opere di cui al progetto definitivo allegato A, per un importo complessivo di € 325.000,00, al lordo di tutti gli oneri, ed entro un periodo non superiore al 31 dicembre 2024, salvo revoca della presente convenzione.

Il Concessionario, nel caso si rendesse necessario integrare le strutture sportive di cui all'art. 1) e risultanti dal verbale redatto secondo le modalità di cui all'art. 3), oppure procedere a manutenzioni d'uso della struttura potrà provvedere alla realizzazione delle stesse con oneri, totalmente o parzialmente, a proprio carico purché i progetti esecutivi o le relazioni tecniche vengano trasmesse agli uffici competenti del Concedente per il preventivo nulla-osta sull'idoneità delle stesse.

Nel caso trattasi di opere edilizie il predetto nulla-osta non esonera il Concessionario dalla richiesta di rilascio della necessaria concessione od autorizzazione edilizia.

Nel caso si renda necessario effettuare lavori di ristrutturazione dell'impianto per le quali il Concessionario si impegna all'esecuzione in proprio dei lavori, é fatto obbligo che gli stessi vengano eseguiti sotto il controllo dell'Ufficio Comunale competente. Nel caso si tratti di opere edili o di strutture portanti realizzate con la partecipazione economica comunale, nella misura che verrà stabilita con apposito atto deliberativo, gli oneri di competenza comunale saranno erogati dopo il rilascio, da parte degli uffici preposti della certificazione di regolare esecuzione.

Tutte le opere o le ristrutturazioni che verranno realizzate, indipendentemente dall'organo che le ha finanziate, rimarranno di proprietà del Concedente.

ART. 15 **(Pubblicità)**

E' consentito al Concessionario l'esercizio, in nome proprio o con subconcessione, della pubblicità all'interno degli impianti sportivi previo benessere dell'Amministrazione Comunale per quanto concerne il prodotto reclamizzato, la composizione grafica, le dimensioni e la quantità della pubblicità esistente, nel rispetto delle vigenti norme.

L'Amministrazione Comunale é esentata da tutte le spese per il collocamento del materiale pubblicitario.

Il Concessionario è tenuto al ripristino originale degli spazi utilizzati per la pubblicità.

ART. 16

(Obblighi ed oneri generali e speciali a carico del Concessionario)

Il Concessionario o chi per esso, si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l'assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti addetti ai lavori sopra specificati e della legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro, assumendone la piena responsabilità anche in caso di inadempienza.

Il Concessionario o chi per esso si impegna, inoltre, ad applicare nei confronti del proprio personale dipendente il vigente contratto di lavoro e tutti gli aggiornamenti che intervengano nel corso del tempo.

Il Concessionario o chi per esso sarà pure responsabile dell'onestà e della idoneità del proprio personale e, comunque, dei danni che fossero arrecati a cose, persone ed immobili, dal personale stesso.

Il Concessionario o chi per esso, prima di assumere la concessione, dovrà comunicare l'elenco nominativo del personale che verrà impiegato nel servizio e le eventuali variazioni che si verificheranno nel corso della gestione. Potrà comunque avvalersi di terzi per l'espletamento delle attività connesse alla gestione previa comunicazione al Concedente, che potrà opporsi per gravi motivi.

Il Concedente si riserva il diritto, per fondati e gravi motivi, di chiedere l'esclusione dal servizio di quei dipendenti che non fossero ritenuti idonei.

ART. 17

(Divieto di sub-concessione)

Il Concessionario non potrà sub-concedere in tutto o in parte, anche temporaneamente, la gestione di cui alla presente convenzione, salvo autorizzazione del Concedente, su motivata istanza.

Gli impianti possono essere concessi solo in uso temporaneo a società sportive o enti di propaganda per attività pre-agonistiche ed agonistiche, attraverso accordi tra le parti.

ART. 18

(Divieto di sospensione della gestione)

Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa, senza il preventivo benestare del Concedente, salvo causa di forza maggiore. In tal caso le sospensioni dovranno essere tempestivamente comunicate al Concedente e successivamente agli Organi di Stampa per una doverosa informazione all'utenza.

ART. 19

(Priorità del Concedente)

Le iniziative promosse dai servizi comunali hanno diritto di precedenza sull'uso dell'impianto nei confronti di qualsiasi altra organizzata dal Concessionario o dallo stesso autorizzata purché non modifichi il programma a suo tempo approvato ai sensi dell'art. 11) - al punto c) per quanto riguarda l'utilizzo degli impianti per gare e manifestazioni - e ne sia data comunicazione con almeno 20 giorni di anticipo.

ART. 20
(Responsabile)

Per la gestione del Bocciodromo ed impianti annessi, dovrà essere indicato, da parte del Concessionario, il Responsabile al quale il Concedente farà riferimento per le problematiche conseguenti alla stipula della presente convenzione.

Il Responsabile dovrà essere persona con specifiche competenze tecniche nel settore bocciofilo attestata dalla F.I.B. Federazione Italiana Bocce.

ART. 21
(Cessazione del rapporto)

La concessione é revocabile in ogni momento per ragioni di pubblico interesse, con preavviso di 90 giorni.

La revoca non comporta diritto alcuno di risarcimento a favore del Concessionario.

In ogni caso di cessazione del rapporto, il Concessionario é tenuto a restituire gli impianti, gli arredi e le attrezzature, servizi accessori ecc. nello stato in cui gli sono stati consegnati, salvo il normale deperimento per l'uso che sarà constatato da due periti di parte, e sempre che il deterioramento non sia dovuto a mancanza od omessa manutenzione ordinaria e periodica.

In ogni caso di cessazione, il Concedente può disporre che il Concessionario prosegua nel servizio per il tempo strettamente necessario ad assumere i provvedimenti per la continuazione della gestione.

Sussiste per il Concessionario il diritto di rinuncia alla gestione per ragioni motivate. Comunque dovrà dare regolare disdetta, con lettera raccomandata, al Concedente, sei mesi prima della fine di ogni anno solare e comunque portare a termine per l'anno in corso la gestione dell'intero centro e delle sue attività, come da programma approvato.

La disdetta della presente concessione da parte del Concessionario non può essere presentata, per qualsiasi ragione o motivo, prima del 31 dicembre 2024.

ART. 22
(Motivazioni di revoca)

E' altresì applicabile la revoca della concessione, nei seguenti casi:

- per il mancato rispetto dei termini di cui ai precedenti articoli 3 e 14;
- applicazione di tariffe maggiori rispetto a quelle approvate;
- inadempienze alle prescrizioni di cui all'art. 5) della presente convenzione, salvo i casi di forza maggiore;
- inadempienze gestionali che devono essere prestate nel pieno rispetto di tutte le norme in materia, nonché con tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità pubbliche possono emanare nelle materie indicate;
- incompatibilità alla normativa antimafia;
- inadempienze economiche nei confronti del Concedente o di terzi;
- inadempienze gravi alle prescrizioni previste dalla presente convenzione.

ART. 23

(Risarcimento danni)

Per la violazione agli obblighi assunti il Concedente si riserva la facoltà di agire per il risarcimento dei danni che dovessero verificarsi nel corso della concessione.

ART. 24 (Deposito cauzionale)

A garanzia delle assunte obbligazioni e della regolarità dell'esecuzione della convenzione il Concessionario dovrà versare al Concedente una cauzione pari ad €. 1.000,00 (mille euro), secondo la normativa di legge vigente.

La cauzione potrà essere costituita a mezzo di assegno circolare oppure in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o con fidejussione bancaria o assicurativa.

ART. 25 (Norme finali)

Il Concessionario é tenuto alla piena osservanza delle norme contenute nella presente convenzione. Per quanto non espressamente previsto si provvederà, mediante accordi, ad effettuare le eventuali integrazioni o modifiche.

Il Concedente si riserva la facoltà di effettuare controlli gestionali e di comportamento con propri incaricati durante le ore di funzionamento degli impianti sportivi. Alle osservazioni poste il Concessionario dovrà fornire adeguate e tempestive delucidazioni.

ART. 26 (Spese contrattuali)

Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti la stipula del presente contratto.

ART. 27 (Controversie)

Per qualsiasi controversia tra le parti, relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente e a qualsiasi ragione di dare ed avere, sarà competente una Commissione costituita da:

- Direttore Settore Sport, Provveditorato ed Economato (o suo delegato);
- Direttore Settore Lavori Pubblici (o suo delegato);
- Responsabile impianto (o suo delegato);
- Rappresentante del Comitato Provinciale CONI (o suo delegato).

Per controversie non definite dalla Commissione è competente in via esclusiva il Foro di Cremona, ferma la facoltà dell'Amministrazione Comunale di adirne ogni altro competente ai sensi di legge.

Indice per Articoli

Art. 1	Oggetto della Concessione
Art. 2	Durata della Concessione
Art. 3	Impiantistica
Art. 4	Locali ad uso di terzi
Art. 5	Uso e apertura degli impianti
Art. 6	Uso del Bar
Art. 7	Adempimenti
Art. 8	Canone
Art. 9	Responsabilità in ordine all'agibilità
Art. 10	Oneri e responsabilità del Concessionario
Art. 11	Programma delle Attività
Art. 12	Tariffe
Art. 13	Oneri del Concedente
Art. 14	Integrazione o realizzazione di strutture
Art. 15	Pubblicità
Art. 16	Obblighi ed oneri generali e speciali a carico del Concessionario
Art. 17	Divieto di sub concessione
Art. 18	Divieto di sospensione della gestione
Art. 19	Priorità del Concedente
Art. 20	Responsabile
Art. 21	Cessazione del rapporto
Art. 22	Motivazione di revoca
Art. 23	Risarcimento danni
Art. 24	Deposito cauzionale
Art. 25	Norme finali
Art. 26	Spese contrattuali
Art. 27	Controversie